



CITTÀ DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 164 / 317 / 579 / 18060

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI- MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ANNO 2020

Il giorno venti del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 17:30 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i componenti il Consiglio Comunale ed affisso all'Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge.

All'inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato:

		Presenti Assenti				Presenti Assenti	
1.	Cuttica di Revigliasco Gianfra	X		18.	Iacovoni Lorenzo		X
2.	Abonante Giorgio Angelo	X		19.	Emanuele Locci	X	
3.	Barrera Maria Enrica	X		20.	Lumi Gian Paolo Giuseppe	X	
4.	Berta Paolo		X	21.	Mazzoni Enrico		X
5.	Bianchini Giuseppe		X	22.	Micò Caterina	X	
6.	Bovone Mauro	X		23.	Oneto Vittoria	X	
7.	Bovone Simonetta	X		24.	Onetti Elisabetta	X	
8.	Buzzi Chiara	X		25.	Passalacqua Carmine	X	
9.	Castellano Piero	X		26.	Pavanello Evaldo	X	
10.	Castelli Ezio	X		27.	Poggio Angela Maria	X	
12.	Demarte Vincenzo		X	28.	Ravazzi Giovanni	X	
13.	Malagrino Diego		X	29.	Rossa Maria Rita	X	
14.	Fogliano Stefano Luigi Maria	X		30.	Ruffato Daniela	X	
15.	Gentiluomo Francesco		X	31.	Sciaudone Maurizio	X	
16.	Guazzotti Pierpaolo		X	32.	Serra Michelangelo		X
17.	Guerri Federico Stefano	X		40.	Annaratone Simone		X
				41.	Autano Danilo	X	

Presenti n. 23 Assenti n. 10

Sono presenti gli Assessori:

Ciccaglioni Piervittorio, Barosini Giovanni, Borasio Paolo, Buzzi Langhi Davide Mario, Formaiano Monica, Fteita Ferial Cherima, Lumiera Cinzia, Straneo Silvia, Roggero Mattia.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. Emanuele Locci nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dott.ssa Bocchio Orietta ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 317 del 05/12/2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

sentito l'Assessore alle Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali

PREMESSO CHE:

- la Legge di Stabilità 2014, pubblicata il 27 dicembre 2013 in Gazzetta Ufficiale come Legge 147/2013, ha disposto l'introduzione, a partire dall'anno 2014, della IUC (Imposta Unica Comunale) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone quindi:
 - dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali per la cui regolamentazione si rimanda alla deliberazione n. 85/257/413/1110M del 25/10/2012 così come modificata con deliberazione C.C. n.168/289/460/1110M DEL 21/11/2013;
 - di una componente riferita ai servizi che si articola nel seguente modo:
 - a) tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - b) tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, Legge 147/2013, anche alla determinazione della disciplina per l'applicazione dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14 marzo 2014 veniva approvato il "Regolamento I.U.C. - Componente TARI";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 6 agosto 2015 veniva approvata la modifica del "Regolamento I.U.C. - Componente TARI";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22 marzo 2017 veniva approvata la modifica del "Regolamento I.U.C. - Componente TARI";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18 dicembre 2017 veniva approvata la modifica del "Regolamento I.U.C. - Componente TARI con validità per il 2018";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 18 dicembre 2018 veniva approvata la modifica del "Regolamento I.U.C. - Componente TARI con validità per il 2019";

EVIDENZIATO che si rendono necessarie e opportune le seguenti modifiche regolamentari:

- all'art. 12 del Regolamento si procede all'aggiornamento delle caratteristiche del piano finanziario ai sensi della deliberazione 443 del 31/10/2019 di ARERA;
- all'art. 15 del Regolamento si procede a sistemare un refuso del testo ;
- all'art. 16 del Regolamento si procede a specificare che l'aggiornamento anagrafico riguardante il nucleo familiare avverrà al 01/01/ dell'anno successivo all'evento ;
- all'art. 23 del regolamento si procede a meglio specificare che la distanza dei 500 metri dal cassonetto per l'applicazione della riduzione per zona non servita è da considerarsi solo relativamente alla strada pubblica e non quella privata o vicinale ;
- all'art. 27 del regolamento si procede ad integrare l'elenco delle informazioni che devono essere presenti sulla denuncia di iscrizione o variazione inserendo anche la dichiarazione della superficie occupata;

RITENUTO pertanto:

- di intervenire con la modifica degli artt. 12, 15, 16, 23, 27, del vigente Regolamento TARI come sotto specificato:

TESTO VIGENTE	TESTO AGGIORNATO
---------------	------------------

<p>Art. 12 “Piano Finanziario”</p> <p>1. Ai fini della determinazione della tariffa, l’Organo di Governo dei Rifiuti predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base degli indirizzi del Comune e della forma di gestione del servizio prescelta.</p> <p>2. Il piano finanziario comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il programma degli interventi necessari; 2. il piano finanziario degli investimenti; 3. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 4. le risorse finanziarie necessarie. <p>3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il modello gestionale ed organizzativo; 2. i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 3. la ricognizione degli impianti esistenti; 4. con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. <p>4. L’Organo di Governo dei Rifiuti approva, entro il febbraio di ogni anno, il Piano Finanziario consuntivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e lo trasmette al Comune per approvazione.</p>	<p>Art. 12 “Piano Finanziario”</p> <p>1. Il piano finanziario verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).</p> <p>2. eliminato</p> <p>3. eliminato</p> <p>4. eliminato</p>
<p>Art. 15 “Periodo di Applicazione”</p> <p>1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.</p>	<p>Art. 15 “Periodo di Applicazione”</p> <p>1. invariato</p> <p>2. invariato</p>

2. L'obbligo tariffario decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la determinazione dei locali e delle aree e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e nelle destinazioni d'uso, che comportano un aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui al successivo art. 25. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio

3. invariato

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, **relative alle** superfici e alle destinazioni d'uso, che comportano un aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui al successivo art. 25. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16

“Utenze Domestiche”

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante dai dati presenti all'anagrafe del Comune di Alessandria alla data d'inizio dell'utenza aggiornato *pro die* a seguito di denunce di variazione e/o di accertamenti d'ufficio. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di strutture quali istituti sanitari di lunga degenza, case di riposo, carceri, famiglie protette.

2. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelli non residenti sarà applicata la tariffa

Art. 16

“Utenze Domestiche”

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante dai dati presenti all'anagrafe del Comune di Alessandria alla data d'inizio dell'utenza a seguito di denunce di variazione e/o di accertamenti d'ufficio. **Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe al 1° gennaio di ogni anno. Ogni variazione del numero dei componenti in corso d'anno avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.** Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di strutture quali istituti sanitari di lunga degenza, case di riposo, carceri, famiglie protette.

2. invariato .

<p>corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.</p> <p>3. Per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario e/o conduttore, anche se saltuariamente utilizzate e comunque per un periodo inferiore ai sei mesi all'anno, sarà applicata la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.</p> <p>4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si esercita anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata (anche in via non esclusiva) per l'esercizio dell'attività è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.</p> <p>5. Nel caso di cessazione dell'azienda agricola, i locali in precedenza adibiti per tale attività non sono assoggettati a tariffa qualora non vengano utilizzati ad altro titolo (deposito, box auto ecc.). Lo stato di inutilizzabilità deve risultare da condizioni obiettive (impraticabilità, pericolosità, luoghi interclusi o in abbandono ecc.) e deve essere autocertificato. L'occupante o conduttore di tali locali sarà tenuto a comunicarne tempestivamente il riutilizzo.</p>	<p>3. invariato</p> <p>4.invariato .</p> <p>5.invariato</p>
---	---

Art. 23

“Riduzioni per Utenze Domestiche”

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (60%), se la distanza dal primo punto di raccolta risulta essere superiore ai cinquecento metri (500 metri).

La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante *composter*, cumulo o altro con superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (10%) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero del tributo oggetto di riduzione.

3. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.

In caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso istituti di cura VIENE RICALCOLATO IL NUCLEO . La riduzione /variazione di cui al presente comma ha validità annuale.

3 bis. Ai sensi dell'art.9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 è previsto un abbattimento di 2/3 della TARI sull'abitazione principale per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Art. 23

“Riduzioni per Utenze Domestiche”

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (60%), per le **utenze poste a una distanza superiore a 500 metri** dal più vicino punto di conferimento rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La distanza è misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica fino al punto di conferimento

La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

2. invariato

3. invariato

3 bis. invariato

<p>- possesso o usufrutto di una unica unità abitativa sul territorio dello Stato;</p> <p>- iscrizione all'AIRE;</p> <p>- titolare di pensione del paese estero in cui ha la residenza;</p> <p>- non aver locato o dato in comodato d'uso l'unità oggetto di richiesta della riduzione.</p> <p>3 ter. L'applicazione della riduzione di cui al comma 3 bis, è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato che dovrà autocertificare il suo status. Tale riduzione non è cumulabile con le riduzioni / agevolazioni previste dal presente regolamento, in quanto risulta la più favorevole al contribuente.</p> <p>4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) per i locali a uso domestico tenuti <u>a disposizione</u> e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale).</p> <p>5. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), nel caso di fabbricati rurali a uso abitativo.</p>	<p>3 ter. Invariato</p> <p>4. invariato .</p> <p>5. invariato .</p>
<p>Art. 27 "Inizio, Cessazione e Variazione dell'Occupazione o della Conduzione"</p> <p>1. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza e/o si sono verificate le variazioni.</p> <p>2. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.</p> <p>La dichiarazione presentata oltre tale termine, si considera omessa e soggetta alla sanzione di cui al successivo art. 28, comma 1.</p> <p>3. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando copia di un documento di identità e copia della documentazione richiesta. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento, da</p>	<p>Art. 27 "Inizio, Cessazione e Variazione dell'Occupazione o della Conduzione"</p> <p>1. invariato</p> <p>2. invariato</p> <p>3. invariato</p>

parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio a mezzo posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario, e con il rispetto delle medesime tempistiche e della medesima forma, il soggetto è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta che produce i suoi effetti dal giorno in cui si è verificata.

4. Il vincolo di solidarietà del proprietario, di cui al comma precedente, deve intendersi limitato all'obbligo di dichiarazione.

5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

In particolare le stesse devono almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta;
- il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;
- il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;

4. invariato

5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

In particolare le stesse devono almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta;
- - il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;
- - il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti
- ;l'ubicazione comprensiva di numero civico e

- l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della tariffa;

- planimetria e visura catastale.

La comunicazione, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);

- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, ed altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione;

- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione;

- la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla tariffa;

- planimetria e visura catastale.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

7. La cessazione, per i contribuenti che emigrano fuori comune, può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali e aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. La presentazione della dichiarazione di cessazione sottoscritta dal proprietario, attestante che i locali e le aree sono stati rilasciati dall'occupante o conducente liberi e vuoti da persone o cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.

8. In caso di decesso del contribuente, la denuncia deve essere presentata dagli eredi legittimi nel maggior termine di dodici mesi dall'evento. In caso di mancato rispetto dei termini suddetti, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa in capo agli eredi.

numero dell'interno ove esistente, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;

- l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della tariffa;

- **la superficie occupata**, la planimetria e la visura catastale.

La comunicazione, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);

- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, ed altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione;

- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione;

- la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla tariffa;

- **la superficie occupata**, la planimetria e la visura catastale.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. invariato

7. invariato

8. invariato

<p>9. Il recupero della tariffa dovuta in caso di omessa comunicazione avviene anche tramite verifiche d'ufficio entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 del Codice Civile.</p> <p>10. Nella dichiarazione devono essere riportati gli eventuali titoli, di cui al Titolo IV del presente Regolamento, al venire meno dei quali il contribuente è tenuto a presentare comunicazione di variazione.</p> <p>11. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.</p> <p>12. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.</p> <p>13. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.</p>	<p>9. invariato</p> <p>10. invariato</p> <p>11. invariato .</p> <p>12. invariato</p> <p>13. invariato</p>
--	--

RICHIAMATI:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 che stabilisce che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...";
- in particolare l'art. 1, comma 682, Legge 147/2013, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale delibera la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia

e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

DATO ATTO che:

- in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997 per quanto non disciplinato dal regolamento come sopra modificato allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo sui rifiuti;

TENUTO CONTO che le presenti modifiche al testo regolamentare entrano in vigore dall'01/01/2020 in virtù di quanto previsto delle sopra richiamate disposizioni normative;

RILEVATO che l'adozione delle suddette modifiche al vigente Regolamento in oggetto, tramite il presente atto, non ha alcun impatto sul piano finanziario 2020/2022 e sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente è già stata prevista specifica copertura in sede di predisposizione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**propone alla Giunta Comunale
di sottoporre al Consiglio Comunale**

- 1) di APPROVARE le modifiche agli artt. 12, 15, 16, 23, 27 del suddetto regolamento secondo le specifiche sopra riportate;

TESTO VIGENTE	TESTO AGGIORNATO
---------------	------------------

<p>Art. 12 “Piano Finanziario”</p> <p>1. Ai fini della determinazione della tariffa, l’Organo di Governo dei Rifiuti predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base degli indirizzi del Comune e della forma di gestione del servizio prescelta.</p> <p>2. Il piano finanziario comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. il programma degli interventi necessari; 6. il piano finanziario degli investimenti; 7. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 8. le risorse finanziarie necessarie. <p>3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. il modello gestionale ed organizzativo; 6. i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 7. la ricognizione degli impianti esistenti; 8. con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. <p>4. L’Organo di Governo dei Rifiuti approva, entro il febbraio di ogni anno, il Piano Finanziario consuntivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e lo trasmette al Comune per approvazione.</p>	<p>Art. 12 “Piano Finanziario”</p> <p>1. Il piano finanziario verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).</p> <p>2. eliminato</p> <p>3. eliminato</p> <p>4. eliminato</p>
<p>Art. 15 “Periodo di Applicazione”</p> <p>1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.</p>	<p>Art. 15 “Periodo di Applicazione”</p> <p>1. invariato</p> <p>2. invariato</p>

2. L'obbligo tariffario decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la determinazione dei locali e delle aree e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e nelle destinazioni d'uso, che comportano un aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui al successivo art. 25. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio

3. invariato

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, **relative alle** superfici e alle destinazioni d'uso, che comportano un aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui al successivo art. 25. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16

“Utenze Domestiche”

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante dai dati presenti all'anagrafe del Comune di Alessandria alla data d'inizio dell'utenza aggiornato *pro die* a seguito di denunce di variazione e/o di accertamenti d'ufficio. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di strutture quali istituti sanitari di lunga degenza, case di riposo, carceri, famiglie protette.

2. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelli non residenti sarà applicata la tariffa

Art. 16

“Utenze Domestiche”

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante dai dati presenti all'anagrafe del Comune di Alessandria alla data d'inizio dell'utenza a seguito di denunce di variazione e/o di accertamenti d'ufficio. **Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe al 1° gennaio di ogni anno. Ogni variazione del numero dei componenti in corso d'anno avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.** Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di strutture quali istituti sanitari di lunga degenza, case di riposo, carceri, famiglie protette.

2. invariato .

<p>corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.</p> <p>3. Per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario e/o conduttore, anche se saltuariamente utilizzate e comunque per un periodo inferiore ai sei mesi all'anno, sarà applicata la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.</p> <p>4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si esercita anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata (anche in via non esclusiva) per l'esercizio dell'attività è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.</p> <p>5. Nel caso di cessazione dell'azienda agricola, i locali in precedenza adibiti per tale attività non sono assoggettati a tariffa qualora non vengano utilizzati ad altro titolo (deposito, box auto ecc.). Lo stato di inutilizzabilità deve risultare da condizioni obiettive (impraticabilità, pericolosità, luoghi interclusi o in abbandono ecc.) e deve essere autocertificato. L'occupante o conduttore di tali locali sarà tenuto a comunicarne tempestivamente il riutilizzo.</p>	<p>3. invariato</p> <p>4.invariato .</p> <p>5.invariato</p>
---	---

Art. 23

“Riduzioni per Utenze Domestiche”

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (60%), se la distanza dal primo punto di raccolta risulta essere superiore ai cinquecento metri (500 metri).

La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante *composter*, cumulo o altro con superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (10%) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero del tributo oggetto di riduzione.

3. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.

In caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso istituti di cura VIENE RICALCOLATO IL NUCLEO . La riduzione /variazione di cui al presente comma ha validità annuale.

3 bis. Ai sensi dell'art.9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 è previsto un abbattimento di 2/3 della TARI sull'abitazione principale per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Art. 23

“Riduzioni per Utenze Domestiche”

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (60%), per le **utenze poste a una distanza superiore a 500 metri** dal più vicino punto di conferimento rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La distanza è misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica fino al punto di conferimento

La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

2. invariato

3. invariato

3 bis. invariato

<p>- possesso o usufrutto di una unica unità abitativa sul territorio dello Stato;</p> <p>- iscrizione all'AIRE;</p> <p>- titolare di pensione del paese estero in cui ha la residenza;</p> <p>- non aver locato o dato in comodato d'uso l'unità oggetto di richiesta della riduzione.</p> <p>3 ter. L'applicazione della riduzione di cui al comma 3 bis, è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato che dovrà autocertificare il suo status. Tale riduzione non è cumulabile con le riduzioni / agevolazioni previste dal presente regolamento, in quanto risulta la più favorevole al contribuente.</p> <p>4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) per i locali a uso domestico tenuti <u>a disposizione</u> e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale).</p> <p>5. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), nel caso di fabbricati rurali a uso abitativo.</p>	<p>3 ter. Invariato</p> <p>4. invariato .</p> <p>5. invariato .</p>
<p>Art. 27 "Inizio, Cessazione e Variazione dell'Occupazione o della Conduzione"</p> <p>1. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza e/o si sono verificate le variazioni.</p> <p>2. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.</p> <p>La dichiarazione presentata oltre tale termine, si considera omessa e soggetta alla sanzione di cui al successivo art. 28, comma 1.</p> <p>3. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando copia di un documento di identità e copia della documentazione richiesta. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento, da</p>	<p>Art. 27 "Inizio, Cessazione e Variazione dell'Occupazione o della Conduzione"</p> <p>1. invariato</p> <p>2. invariato</p> <p>3. invariato</p>

parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio a mezzo posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario, e con il rispetto delle medesime tempistiche e della medesima forma, il soggetto è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta che produce i suoi effetti dal giorno in cui si è verificata.

4. Il vincolo di solidarietà del proprietario, di cui al comma precedente, deve intendersi limitato all'obbligo di dichiarazione.

5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

In particolare le stesse devono almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta;
- il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;
- il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;

4. invariato

5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

In particolare le stesse devono almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta;
- - il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;
- - il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti
- ;l'ubicazione comprensiva di numero civico e

- l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della tariffa;

- planimetria e visura catastale.

La comunicazione, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);

- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, ed altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione;

- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione;

- la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla tariffa;

- planimetria e visura catastale.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

7. La cessazione, per i contribuenti che emigrano fuori comune, può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali e aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. La presentazione della dichiarazione di cessazione sottoscritta dal proprietario, attestante che i locali e le aree sono stati rilasciati dall'occupante o conducente liberi e vuoti da persone o cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.

8. In caso di decesso del contribuente, la denuncia deve essere presentata dagli eredi legittimi nel maggior termine di dodici mesi dall'evento. In caso di mancato rispetto dei termini suddetti, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa in capo agli eredi.

numero dell'interno ove esistente, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;

- l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della tariffa;

- **la superficie occupata**, la planimetria e la visura catastale.

La comunicazione, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);

- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, ed altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione;

- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione;

- la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla tariffa;

- **la superficie occupata**, la planimetria e la visura catastale.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. invariato

7. invariato

8. invariato

<p>9. Il recupero della tariffa dovuta in caso di omessa comunicazione avviene anche tramite verifiche d'ufficio entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 del Codice Civile.</p> <p>10. Nella dichiarazione devono essere riportati gli eventuali titoli, di cui al Titolo IV del presente Regolamento, al venire meno dei quali il contribuente è tenuto a presentare comunicazione di variazione.</p> <p>11. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.</p> <p>12. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.</p> <p>13. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.</p>	<p>9. invariato</p> <p>10. invariato</p> <p>11. invariato .</p> <p>12. invariato</p> <p>13. invariato</p>
--	--

- 2) **DI DARE MANDATO** ai competenti funzionari ed uffici affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente.
- 3) **DI DARE ATTO** che il regolamento così modificato ed approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2020;
- 4) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- 5) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'Imposta UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI**, con le modifiche approvate;
- 6) **DI INVIARE**, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, copia della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i.;**
- 7) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

e la Giunta Comunale

visto

- il decreto sindacale n° 19 dell 28/06/2019 di conferimento incarico al dott. Antonello Paolo Zaccone di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi ;

RICHIAMATO il disposto del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 42 e agli artt. 178 - 181;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il vigente regolamento I.U.C. - Componente TARI ;

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento di Contabilità agli artt. 26 - 30;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i pareri di seguito espressi:

parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, secondo quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, let. b), punto 3 (modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni) e 7 (applicazione dei propri tributi), del D.Lgs 18/08/2000 n.267

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa reso dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone, responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone, responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi

con voti unanimi espressi nelle forme di Legge resi in forma palese

DELIBERA di sottoporre al Consiglio Comunale

- 8) di APPROVARE le modifiche agli artt. 12, 15, 16, 23, 27 del suddetto regolamento secondo le specifiche sopra riportate;

TESTO VIGENTE

TESTO AGGIORNATO

<p>Art. 12 “Piano Finanziario”</p> <p>1. Ai fini della determinazione della tariffa, l’Organo di Governo dei Rifiuti predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base degli indirizzi del Comune e della forma di gestione del servizio prescelta.</p> <p>2. Il piano finanziario comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> 9. il programma degli interventi necessari; 10. il piano finanziario degli investimenti; 11. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 12. le risorse finanziarie necessarie. <p>3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 9. il modello gestionale ed organizzativo; 10. i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 11. la ricognizione degli impianti esistenti; 12. con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. <p>4. L’Organo di Governo dei Rifiuti approva, entro il febbraio di ogni anno, il Piano Finanziario consuntivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e lo trasmette al Comune per approvazione.</p>	<p>Art. 12 “Piano Finanziario”</p> <p>1. Il piano finanziario verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).</p> <p>2. eliminato</p> <p>3. eliminato</p> <p>4. eliminato</p>
<p>Art. 15 “Periodo di Applicazione”</p> <p>1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.</p>	<p>Art. 15 “Periodo di Applicazione”</p> <p>1. invariato</p> <p>2. invariato</p>

<p>2. L'obbligo tariffario decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la determinazione dei locali e delle aree e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata.</p> <p>3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.</p> <p>4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e nelle destinazioni d'uso, che comportano un aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui al successivo art. 25. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio</p>	<p>3. invariato</p> <p>4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative alle superfici e alle destinazioni d'uso, che comportano un aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui al successivo art. 25. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.</p>
<p>Art. 16 “Utenze Domestiche”</p> <p>1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante dai dati presenti all'anagrafe del Comune di Alessandria alla data d'inizio dell'utenza aggiornato <i>pro die</i> a seguito di denunce di variazione e/o di accertamenti d'ufficio. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.</p> <p>Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di strutture quali istituti sanitari di lunga degenza, case di riposo, carceri, famiglie protette.</p> <p>2. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelli non residenti sarà applicata la tariffa</p>	<p>Art. 16 “Utenze Domestiche”</p> <p>1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante dai dati presenti all'anagrafe del Comune di Alessandria alla data d'inizio dell'utenza a seguito di denunce di variazione e/o di accertamenti d'ufficio. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe al 1° gennaio di ogni anno. Ogni variazione del numero dei componenti in corso d'anno avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.</p> <p>Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di strutture quali istituti sanitari di lunga degenza, case di riposo, carceri, famiglie protette.</p> <p>2. invariato .</p>

<p>corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.</p> <p>3. Per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario e/o conduttore, anche se saltuariamente utilizzate e comunque per un periodo inferiore ai sei mesi all'anno, sarà applicata la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.</p> <p>4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si esercita anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata (anche in via non esclusiva) per l'esercizio dell'attività è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.</p> <p>5. Nel caso di cessazione dell'azienda agricola, i locali in precedenza adibiti per tale attività non sono assoggettati a tariffa qualora non vengano utilizzati ad altro titolo (deposito, box auto ecc.). Lo stato di inutilizzabilità deve risultare da condizioni obiettive (impraticabilità, pericolosità, luoghi interclusi o in abbandono ecc.) e deve essere autocertificato. L'occupante o conduttore di tali locali sarà tenuto a comunicarne tempestivamente il riutilizzo.</p>	<p>3. invariato</p> <p>4.invariato .</p> <p>5.invariato</p>
---	---

Art. 23

“Riduzioni per Utenze Domestiche”

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (60%), se la distanza dal primo punto di raccolta risulta essere superiore ai cinquecento metri (500 metri).

La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante *composter*, cumulo o altro con superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (10%) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero del tributo oggetto di riduzione.

3. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.

In caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso istituti di cura VIENE RICALCOLATO IL NUCLEO . La riduzione /variazione di cui al presente comma ha validità annuale.

3 bis. Ai sensi dell'art.9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 è previsto un abbattimento di 2/3 della TARI sull'abitazione principale per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Art. 23

“Riduzioni per Utenze Domestiche”

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (60%), **per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri** dal più vicino punto di conferimento rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La distanza è misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica fino al punto di conferimento

La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

2. invariato

3. invariato

3 bis. invariato

<p>- possesso o usufrutto di una unica unità abitativa sul territorio dello Stato;</p> <p>- iscrizione all'AIRE;</p> <p>- titolare di pensione del paese estero in cui ha la residenza;</p> <p>- non aver locato o dato in comodato d'uso l'unità oggetto di richiesta della riduzione.</p> <p>3 ter. L'applicazione della riduzione di cui al comma 3 bis, è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato che dovrà autocertificare il suo status. Tale riduzione non è cumulabile con le riduzioni / agevolazioni previste dal presente regolamento, in quanto risulta la più favorevole al contribuente.</p> <p>4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) per i locali a uso domestico tenuti <u>a disposizione</u> e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale).</p> <p>5. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), nel caso di fabbricati rurali a uso abitativo.</p>	<p>3 ter. Invariato</p> <p>4. invariato .</p> <p>5. invariato .</p>
<p>Art. 27 "Inizio, Cessazione e Variazione dell'Occupazione o della Conduzione"</p> <p>1. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza e/o si sono verificate le variazioni.</p> <p>2. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.</p> <p>La dichiarazione presentata oltre tale termine, si considera omessa e soggetta alla sanzione di cui al successivo art. 28, comma 1.</p> <p>3. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando copia di un documento di identità e copia della documentazione richiesta. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento, da</p>	<p>Art. 27 "Inizio, Cessazione e Variazione dell'Occupazione o della Conduzione"</p> <p>1. invariato</p> <p>2. invariato</p> <p>3. invariato</p>

parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio a mezzo posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario, e con il rispetto delle medesime tempistiche e della medesima forma, il soggetto è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta che produce i suoi effetti dal giorno in cui si è verificata.

4. Il vincolo di solidarietà del proprietario, di cui al comma precedente, deve intendersi limitato all'obbligo di dichiarazione.

5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

In particolare le stesse devono almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta;
- il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;
- il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;

4. invariato

5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

In particolare le stesse devono almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta;
- - il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;
- - il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti
- ;l'ubicazione comprensiva di numero civico e

- l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della tariffa;

- planimetria e visura catastale.

La comunicazione, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);

- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, ed altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione;

- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione;

- la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla tariffa;

- planimetria e visura catastale.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

7. La cessazione, per i contribuenti che emigrano fuori comune, può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali e aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. La presentazione della dichiarazione di cessazione sottoscritta dal proprietario, attestante che i locali e le aree sono stati rilasciati dall'occupante o conducente liberi e vuoti da persone o cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.

8. In caso di decesso del contribuente, la denuncia deve essere presentata dagli eredi legittimi nel maggior termine di dodici mesi dall'evento. In caso di mancato rispetto dei termini suddetti, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa in capo agli eredi.

numero dell'interno ove esistente, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;

- l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della tariffa;

- **la superficie occupata**, la planimetria e la visura catastale.

La comunicazione, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);

- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, ed altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione;

- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione;

- la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla tariffa;

- **la superficie occupata**, la planimetria e la visura catastale.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. invariato

7. invariato

8. invariato

<p>9. Il recupero della tariffa dovuta in caso di omessa comunicazione avviene anche tramite verifiche d'ufficio entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 del Codice Civile.</p> <p>10. Nella dichiarazione devono essere riportati gli eventuali titoli, di cui al Titolo IV del presente Regolamento, al venire meno dei quali il contribuente è tenuto a presentare comunicazione di variazione.</p> <p>11. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.</p> <p>12. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.</p> <p>13. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.</p>	<p>9. invariato</p> <p>10. invariato</p> <p>11. invariato .</p> <p>12. invariato</p> <p>13. invariato</p>
--	--

- 1) **DI DARE MANDATO** ai competenti funzionari ed uffici affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente
- 2) **DI DARE ATTO** che il regolamento così modificato ed approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2020;
- 3) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- 4) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'Imposta UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI**, con le modifiche approvate;
- 5) **DI INVIARE**, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, copia della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i.;**
- 6) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

**E il Consiglio Comunale
DELIBERA**

- 9) di APPROVARE le modifiche agli artt. 12, 15, 16, 23, 27 del suddetto regolamento secondo le specifiche sopra riportate;

TESTO VIGENTE	TESTO AGGIORNATO
---------------	------------------

<p>Art. 12 “Piano Finanziario”</p> <p>1. Ai fini della determinazione della tariffa, l’Organo di Governo dei Rifiuti predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base degli indirizzi del Comune e della forma di gestione del servizio prescelta.</p> <p>2. Il piano finanziario comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13. il programma degli interventi necessari; 14. il piano finanziario degli investimenti; 15. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 16. le risorse finanziarie necessarie. <p>3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13. il modello gestionale ed organizzativo; 14. i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 15. la ricognizione degli impianti esistenti; 16. con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. <p>4. L’Organo di Governo dei Rifiuti approva, entro il febbraio di ogni anno, il Piano Finanziario consuntivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e lo trasmette al Comune per approvazione.</p>	<p>Art. 12 “Piano Finanziario”</p> <p>1. Il piano finanziario verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).</p> <p>2. eliminato</p> <p>3. eliminato</p> <p>4. eliminato</p>
<p>Art. 15 “Periodo di Applicazione”</p> <p>1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.</p>	<p>Art. 15 “Periodo di Applicazione”</p> <p>1. invariato</p> <p>2. invariato</p>

2. L'obbligo tariffario decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la determinazione dei locali e delle aree e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e nelle destinazioni d'uso, che comportano un aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui al successivo art. 25. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio

3. invariato

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, **relative alle** superfici e alle destinazioni d'uso, che comportano un aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui al successivo art. 25. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16

“Utenze Domestiche”

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante dai dati presenti all'anagrafe del Comune di Alessandria alla data d'inizio dell'utenza aggiornato *pro die* a seguito di denunce di variazione e/o di accertamenti d'ufficio. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di strutture quali istituti sanitari di lunga degenza, case di riposo, carceri, famiglie protette.

2. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelli non residenti sarà applicata la tariffa

Art. 16

“Utenze Domestiche”

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante dai dati presenti all'anagrafe del Comune di Alessandria alla data d'inizio dell'utenza a seguito di denunce di variazione e/o di accertamenti d'ufficio. **Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe al 1° gennaio di ogni anno. Ogni variazione del numero dei componenti in corso d'anno avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.** Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di strutture quali istituti sanitari di lunga degenza, case di riposo, carceri, famiglie protette.

2. invariato .

<p>corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.</p> <p>3. Per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario e/o conduttore, anche se saltuariamente utilizzate e comunque per un periodo inferiore ai sei mesi all'anno, sarà applicata la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.</p> <p>4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si esercita anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata (anche in via non esclusiva) per l'esercizio dell'attività è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.</p> <p>5. Nel caso di cessazione dell'azienda agricola, i locali in precedenza adibiti per tale attività non sono assoggettati a tariffa qualora non vengano utilizzati ad altro titolo (deposito, box auto ecc.). Lo stato di inutilizzabilità deve risultare da condizioni obiettive (impraticabilità, pericolosità, luoghi interclusi o in abbandono ecc.) e deve essere autocertificato. L'occupante o conduttore di tali locali sarà tenuto a comunicarne tempestivamente il riutilizzo.</p>	<p>3. invariato</p> <p>4.invariato .</p> <p>5.invariato</p>
---	---

Art. 23

“Riduzioni per Utenze Domestiche”

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (60%), se la distanza dal primo punto di raccolta risulta essere superiore ai cinquecento metri (500 metri).

La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante *composter*, cumulo o altro con superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (10%) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero del tributo oggetto di riduzione.

3. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.

In caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso istituti di cura VIENE RICALCOLATO IL NUCLEO . La riduzione /variazione di cui al presente comma ha validità annuale.

3 bis. Ai sensi dell'art.9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 è previsto un abbattimento di 2/3 della TARI sull'abitazione principale per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Art. 23

“Riduzioni per Utenze Domestiche”

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (60%), per le **utenze poste a una distanza superiore a 500 metri** dal più vicino punto di conferimento rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La distanza è misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica fino al punto di conferimento

La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

2. invariato

3. invariato

3 bis. invariato

<p>- possesso o usufrutto di una unica unità abitativa sul territorio dello Stato;</p> <p>- iscrizione all'AIRE;</p> <p>- titolare di pensione del paese estero in cui ha la residenza;</p> <p>- non aver locato o dato in comodato d'uso l'unità oggetto di richiesta della riduzione.</p> <p>3 ter. L'applicazione della riduzione di cui al comma 3 bis, è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato che dovrà autocertificare il suo status. Tale riduzione non è cumulabile con le riduzioni / agevolazioni previste dal presente regolamento, in quanto risulta la più favorevole al contribuente.</p> <p>4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) per i locali a uso domestico tenuti <u>a disposizione</u> e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale).</p> <p>5. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), nel caso di fabbricati rurali a uso abitativo.</p>	<p>3 ter. Invariato</p> <p>4. invariato .</p> <p>5. invariato .</p>
<p>Art. 27 "Inizio, Cessazione e Variazione dell'Occupazione o della Conduzione"</p> <p>1. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza e/o si sono verificate le variazioni.</p> <p>2. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.</p> <p>La dichiarazione presentata oltre tale termine, si considera omessa e soggetta alla sanzione di cui al successivo art. 28, comma 1.</p> <p>3. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando copia di un documento di identità e copia della documentazione richiesta. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento, da</p>	<p>Art. 27 "Inizio, Cessazione e Variazione dell'Occupazione o della Conduzione"</p> <p>1. invariato</p> <p>2. invariato</p> <p>3. invariato</p>

parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio a mezzo posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario, e con il rispetto delle medesime tempistiche e della medesima forma, il soggetto è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta che produce i suoi effetti dal giorno in cui si è verificata.

4. Il vincolo di solidarietà del proprietario, di cui al comma precedente, deve intendersi limitato all'obbligo di dichiarazione.

5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

In particolare le stesse devono almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta;
- il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;
- il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;

4. invariato

5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

In particolare le stesse devono almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta;
- - il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;
- - il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti
- ;l'ubicazione comprensiva di numero civico e

- l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della tariffa;

- planimetria e visura catastale.

La comunicazione, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);

- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, ed altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione;

- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione;

- la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla tariffa;

- planimetria e visura catastale.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

7. La cessazione, per i contribuenti che emigrano fuori comune, può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali e aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. La presentazione della dichiarazione di cessazione sottoscritta dal proprietario, attestante che i locali e le aree sono stati rilasciati dall'occupante o conducente liberi e vuoti da persone o cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.

8. In caso di decesso del contribuente, la denuncia deve essere presentata dagli eredi legittimi nel maggior termine di dodici mesi dall'evento. In caso di mancato rispetto dei termini suddetti, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa in capo agli eredi.

numero dell'interno ove esistente, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;

- l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della tariffa;

- **la superficie occupata**, la planimetria e la visura catastale.

La comunicazione, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);

- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, ed altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione;

- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione;

- la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla tariffa;

- **la superficie occupata**, la planimetria e la visura catastale.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. invariato

7. invariato

8. invariato

<p>9. Il recupero della tariffa dovuta in caso di omessa comunicazione avviene anche tramite verifiche d'ufficio entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 del Codice Civile.</p> <p>10. Nella dichiarazione devono essere riportati gli eventuali titoli, di cui al Titolo IV del presente Regolamento, al venire meno dei quali il contribuente è tenuto a presentare comunicazione di variazione.</p> <p>11. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.</p> <p>12. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.</p> <p>13. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.</p>	<p>9. invariato</p> <p>10. invariato</p> <p>11. invariato .</p> <p>12. invariato</p> <p>13. invariato</p>
--	--

- 1) **DI DARE MANDATO** ai competenti funzionari ed uffici affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente
- 2) **DI DARE ATTO** che il regolamento così modificato ed approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2020;
- 3) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- 4) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'Imposta UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI**, con le modifiche approvate;
- 5) **DI INVIARE**, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, copia della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i.;**
- 6) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Presidente invita l'Assessore Lumiera ad illustrare la proposta sopra indicata sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio congiunta con la Commissione Consiliare Affari Istituzionali e Partecipazione

(...omissis...)

Entrano i Sigg. Cons. Gentiluomo, Mazzoni, Serra ed escono i Sigg. Cons. Barrera, Micò (pres. 24)

Il Presidente indice la votazione sulla proposta sopra indicata e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 17 favorevoli (Autano, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castellano, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Foglino, Guerci, Lumi, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone), nessun contrario e 7 astenuti (Abonante, Gentiluomo, Locci, Mazzoni, Oneto, Rossa, Serra), resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 05 dicembre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 05 dicembre 2019

Il Responsabile del 1800020500 - ASSESSORATO LUMIERA, Dr.ssa Lumiera Cinzia, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 05 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Dott. Emanuele Locci

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Bocchio Orietta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il 30 dicembre 2019 con pubblicazione numero 4993 e per giorni 15

p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all' art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000

Alessandria li _____,

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE